

<b>Nota informativa</b>	pag. 3
<b>Condizioni contrattuali dell'assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante e premio annuo variabile</b>	pag. 8
<b>Condizioni contrattuali della garanzia complementare di invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia</b>	pag. 12
<b>Glossario</b>	pag. 14

PAGINA NON UTILIZZABILE

# nota informativa

*La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.*

## A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

### 1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Rappresentanza Generale per l'Italia Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Capitale sociale € 74.000.000 i.v. Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00027 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150. Il recapito telefonico è +39 025966.1 - Sito Internet: www.zurich.it E-mail: customerlife@it.zurich.com. La Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27). Il bilancio d'esercizio è certificato dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers - con Sede legale e amministrativa a Milano - Italia - Via Monte Rosa, 91 - Iscritta al n. 43 Albo Consob - Recapito telefonico +39 02 667201.

### B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e garanzie offerte

#### 2. Prestazioni assicurative e

#### garanzie offerte

La sottoscrizione del presente contratto è riservata ai professionisti iscritti all'ordine sottoscrittore della Convenzione espressamente indicata nel simple di polizza.

Zurich Association è una tariffa temporanea in caso di morte che garantisce il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in caso di decesso o in caso di Invalidità totale e permanente dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Il contratto prevede il pagamento di un premio annuo calcolato in base al sesso e all'età dell'Assicurato alla sottoscrizione, l'importo del premio annuo varia ogni anno in funzione dell'età raggiunta dall'assicurato. Il presente contratto prevede una durata minima pari a 1 anno e massima pari a 3 anni.

L'età dell'Assicurato, per la garanzia caso morte, alla sottoscrizione potrà essere compresa tra 18 e 65 anni mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 70 anni. Per la garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente l'età massima ammessa non potrà essere superiore a 65 anni.

La totalità del premio versato dal Contraente viene utilizzato dalla Società per far fronte ai rischi demografici (rischio di mortalità e rischio di invalidità totale permanente) pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto e i premi versati restano acquisiti totalmente dalla Società.

#### PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO - GARANZIA PRINCIPALE

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel corso della durata contrattuale, la Società si impegna a

pagare ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente il capitale assicurato indicato in polizza sempre che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa ad esclusione di particolari circostanze dettagliatamente specificate al relativo articolo delle Condizioni contrattuali "Esclusioni dalla garanzia".

*Il contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport, ecc.), attraverso l'acquisizione dei risultati di analisi mediche. Gli accertamenti sanitari e le visite mediche devono essere effettuati presso medici fiduciari e/o strutture autorizzate dalla Società.*

L'assunzione dei rischi è possibile previa compilazione di un apposito questionario anamnestico, ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà limitata per i primi sei mesi al caso in cui il decesso avvenga direttamente a seguito del sopraggiungere di una malattia a decorso rapido, di uno shock anafilattico o di un infortunio, come indicato nello specifico articolo delle Condizioni contrattuali "Limitazioni della garanzia - Periodo di carenza".

*Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 3 anni nel caso di assicurazione senza visita medica e sempre a 3 anni nel caso in cui l'Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, non abbia effettuato gli esami clinici richiesti e necessari ad escludere l'eventuale stato di malattia da H.I.V. o sieropositività.*

*PRESTAZIONE IN CASO DI  
INVALIDITÀ TOTALE E  
PERMANENTE – GARANZIA  
COMPLEMENTARE*

In caso di accertamento dello stato di invalidità totale e permanente dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, la Società di impegna a pagare all'Assicurato o ai Beneficiari designati dal Contraente il relativo capitale assicurato indicato in polizza sempre che il contratto sia in regola con il pagamento dei premi.

È esclusa dall'indennizzo l'invalidità permanente dovuta ad alcune specifiche cause, dettagliate nel relativo articolo delle Condizioni contrattuali "Esclusioni dalla garanzia".

*Il contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport, ecc.), attraverso compilazione di questionario anamnestico.*

Il riconoscimento da parte della Società dello stato di invalidità dell'Assicurato determina la definitiva cessazione anche della garanzia per il caso di morte.

Al ricorrere di determinate condizioni è possibile, previo assenso della Società, non effettuare visite mediche e limitarsi alla sola compilazione di un apposito questionario anamnestico, ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà limitata per i primi sei mesi al caso in cui l'invalidità avvenga direttamente a seguito del sopravvenire di una malattia a decorso rapido, di uno shock anafilattico o di un infortunio, come indicato nello specifico articolo delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa "Limitazioni della garanzia - Periodo di carenza".

*Limitatamente al caso di invalidità totale e permanente dovuto a*

*sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 3 anni nel caso di assicurazione senza visita medica e sempre a 3 anni nel caso in cui l'Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, non abbia effettuato gli esami clinici richiesti e necessari ad escludere l'eventuale stato di malattia da H.I.V. o sieropositività. E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese nel questionario anamnestico o comunque nella fase di accertamento delle condizioni di salute e delle abitudini di vita siano complete e veritiere, anche se scritte da persona diversa dall'Assicurato, per evitare il rischio di successive legittime contestazioni della Società che possono pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione. Si richiama l'attenzione sulla necessità di leggere attentamente le avvertenze contenute nel modulo di proposta di assicurazione.*

### **3. Premi**

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente alle scadenze previste dal contratto, ma comunque non oltre il decesso o al riconoscimento di invalidità totale e permanente dell'Assicurato, per l'ottenimento delle prestazioni previste dal contratto.

Il premio viene calcolato ogni anno in funzione:

- dell'importo del capitale assicurato;
- dell'età assicurativa dell'Assicurato alla data di decorrenza o dell'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato ad ogni ricorrenza annuale che precede la data di scadenza della polizza;
- del sesso dell'Assicurato;
- dello stato di salute dichiarato dall'Assicurato alla sottoscrizione.

Nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Intermediario assicurativo i premi possono essere pagati attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno non trasferibile intestato alla Società od o all'Intermediario assicurativo,
- bonifico bancario su c/c intestato all'Intermediario assicurativo,
- bancomat, carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario assicurativo.

Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento:

- addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca.

Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza, potrà comunicarlo per iscritto alla Direzione della Società che provvederà ad indicare l'Agenzia di Direzione più vicina alla residenza del Contraente dove continuare i versamenti; la Direzione, ricevuta conferma positiva da parte del Contraente in merito all'Agenzia indicata, trasferirà d'ufficio il contratto presso l'Agenzia indicata.

### **Tabelle illustrative dei premi**

Tutti gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti alle abitudini di vita ed allo stato di salute dell'Assicurato che possono essere effettuate dalla Società solo dopo che l'Assicurato abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario anamnestico o si sia sottoposto a visita medica.

**Zurich Association – tariffa 53 A**  
**Temporanea Caso Morte a capitale costante e premio annuo variabile con garanzia complementare di invalidità totale e permanente**

*Capitale assicurato: € 100.000,00*  
*garanzia Morte e Invalidità*

*Capitale assicurato: € 200.000,00*  
*garanzia Morte e Invalidità*

*Capitale assicurato: € 300.000,00*  
*garanzia Morte e Invalidità*

Età ragg.	Premio dell'anno	
	M	F
18	62,00	27,00
19	65,00	28,00
20	67,00	28,00
21	70,00	28,00
22	72,00	27,00
23	73,00	28,00
24	74,00	29,00
25	76,00	32,00
26	90,00	44,00
27	93,00	46,00
28	96,00	47,00
29	100,00	48,00
30	102,00	50,00
31	110,00	57,00
32	109,00	58,00
33	107,00	59,00
34	106,00	60,00
35	106,00	61,00
36	114,00	71,00
37	115,00	74,00
38	119,00	77,00
39	121,00	80,00
40	138,00	94,00
41	145,00	99,00
42	155,00	103,00
43	164,00	109,00
44	176,00	115,00
45	213,00	148,00
46	230,00	157,00
47	252,00	167,00
48	272,00	176,00
49	291,00	184,00
50	360,00	242,00
51	380,00	252,00
52	406,00	264,00
53	442,00	279,00
54	479,00	294,00
55	660,00	445,00
56	706,00	463,00
57	757,00	484,00
58	815,00	507,00
59	879,00	531,00
60	1.227,00	835,00
61	1.301,00	861,00
62	1.381,00	894,00
63	1.467,00	932,00
64	1.563,00	976,00
65	1.906,00	1.262,00

Età ragg.	Premio dell'anno	
	M	F
18	123,00	53,00
19	129,00	55,00
20	133,00	55,00
21	139,00	55,00
22	143,00	53,00
23	145,00	55,00
24	147,00	57,00
25	151,00	63,00
26	179,00	87,00
27	185,00	91,00
28	191,00	93,00
29	199,00	95,00
30	203,00	99,00
31	219,00	113,00
32	217,00	115,00
33	213,00	117,00
34	211,00	119,00
35	211,00	121,00
36	227,00	141,00
37	229,00	147,00
38	237,00	153,00
39	241,00	159,00
40	275,00	187,00
41	289,00	197,00
42	309,00	205,00
43	327,00	217,00
44	351,00	229,00
45	425,00	295,00
46	459,00	313,00
47	503,00	333,00
48	543,00	351,00
49	581,00	367,00
50	719,00	483,00
51	759,00	503,00
52	811,00	527,00
53	883,00	557,00
54	957,00	587,00
55	1.319,00	889,00
56	1.411,00	925,00
57	1.513,00	967,00
58	1.629,00	1.013,00
59	1.757,00	1.061,00
60	2.453,00	1.669,00
61	2.601,00	1.721,00
62	2.761,00	1.787,00
63	2.933,00	1.863,00
64	3.125,00	1.951,00
65	3.811,00	2.523,00

Età ragg.	Premio dell'anno	
	M	F
18	184,00	79,00
19	193,00	82,00
20	199,00	82,00
21	208,00	82,00
22	214,00	79,00
23	217,00	82,00
24	220,00	85,00
25	226,00	94,00
26	268,00	130,00
27	277,00	136,00
28	286,00	139,00
29	298,00	142,00
30	304,00	148,00
31	328,00	169,00
32	325,00	172,00
33	319,00	175,00
34	316,00	178,00
35	316,00	181,00
36	340,00	211,00
37	343,00	220,00
38	355,00	229,00
39	361,00	238,00
40	412,00	280,00
41	433,00	295,00
42	463,00	307,00
43	490,00	325,00
44	526,00	343,00
45	637,00	442,00
46	688,00	469,00
47	754,00	499,00
48	814,00	526,00
49	871,00	550,00
50	1.078,00	724,00
51	1.138,00	754,00
52	1.216,00	790,00
53	1.324,00	835,00
54	1.435,00	880,00
55	1.978,00	1.333,00
56	2.116,00	1.387,00
57	2.269,00	1.450,00
58	2.443,00	1.519,00
59	2.635,00	1.591,00
60	3.679,00	2.503,00
61	3.901,00	2.581,00
62	4.141,00	2.680,00
63	4.399,00	2.794,00
64	4.687,00	2.926,00
65	5.716,00	3.784,00

Capitale assicurato: € 100.000,00  
garanzia Morte

Età ragg.	Premio dell'anno	
	M	F
66	1.238,00	536,00
67	1.345,00	593,00
68	1.463,00	665,00
69	1.588,00	747,00
70	1.752,00	844,00

Capitale assicurato: € 200.000,00  
garanzia Morte

Età ragg.	Premio dell'anno	
	M	F
66	2.475,00	1.071,00
67	2.689,00	1.185,00
68	2.925,00	1.329,00
69	3.175,00	1.493,00
70	3.503,00	1.687,00

Capitale assicurato: € 300.000,00  
garanzia Morte

Età ragg.	Premio dell'anno	
	M	F
66	3.712,00	1.606,00
67	4.033,00	1.777,00
68	4.387,00	1.993,00
69	4.762,00	2.239,00
70	5.254,00	2.530,00

#### 4. Opzioni di contratto

Il contratto non prevede l'esercizio di alcuna opzione.

### C. Informazioni su sconti e regime fiscale

#### 5. Regime fiscale e legale

##### 5.1. Regime fiscale

I premi del contratto non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

I premi del contratto sono fiscalmente detraibili per il Contraente.

Le prestazioni risultano componente positiva di reddito d'Impresa se beneficiario delle stesse è il Contraente. Se le prestazioni sono corrisposte a persona fisica, le stesse sono esenti da imposizione fiscale.

##### 5.2. Regime legale

#### Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

#### Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari

acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

### D. Altre informazioni sul contratto

#### 6. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

#### 7. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi e riattivazione

*In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla*

*scadenza della rata dovuta, il contratto si risolve e i premi restano acquisiti alla Società.*

L'assicurazione può essere riattivata entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, versando gli importi arretrati aumentati degli interessi previsti dallo specifico articolo delle Condizioni contrattuali "Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto".

*La Società si riserva comunque di subordinare la riattivazione alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato.*

#### 8. Riscatto e riduzione

*Il contratto non prevede la possibilità di chiedere il riscatto o la riduzione delle prestazioni.*

#### 9. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A.- Life Operations – Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

#### 10. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A.- Life Operations – Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano -. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto, al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

#### 11. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dallo specifico articolo delle Condizioni contrattuali "Pagamenti della Società".

La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta. *Ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno*

*in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.*

#### 12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

#### 13. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

#### 14. Reclami

*Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" – Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Fax numero: 02-2662.2243, E-mail: clienti@zurich.it.*

*Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale nr 21, 00187 Roma, telefono 06/421331, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane*

*la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.*

#### 15. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna ad inviare tempestivamente al Contraente una comunicazione per qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente Nota informativa.

#### 16. Comunicazioni del Contraente alla Società

*Ai sensi dell'art.1926 c.c. in caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto deve essere data tempestiva comunicazione alla Società. Se l'Assicurato dichiaratosi Non Fumatore, inizi o ricominci a fumare anche sporadicamente, nel corso della durata contrattuale il medesimo ed il Contraente sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Società. Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.*

*Il Rappresentante legale  
Dott. Francesco La Gioia*



# condizioni contrattuali dell'assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante e premio annuo variabile

## Parte I

### Oggetto del contratto

#### Articolo 1

##### Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari o aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato, così come indicato nel semplice di polizza, nel caso in cui la morte o l'Invalidità Permanente dell'Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale.

La Società determina il premio annuo da corrispondere sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato nel questionario anamnestico.

*In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza prevista, il contratto si intenderà estinto ed i premi versati resteranno acquisiti dalla Società.*

#### Articolo 2

##### Esclusioni

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- *dolo del Contraente o del Beneficiario;*
- *partecipazione attiva dell'Assicurato a atti dolosi;*
- *partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;*
- *incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia*

*in qualità di membro dell'equipaggio;*

- *suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso detto periodo, nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;*
- *uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico.*

*In questi casi la Società restituisce al Contraente i premi versati.*

#### Articolo 3

##### Limitazioni della garanzia - Periodo di carenza

*L'immediata copertura del rischio di morte è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica ed agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società.*

*Qualora l'Assicurato, previo assenso della Società, non si sia sottoposto a visita medica, la garanzia per il caso di morte viene sospesa per un periodo, della durata più avanti specificata, denominato "periodo di carenza".*

*In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di carenza, la Società si limita a restituire - sempre che il contratto sia in regola con il pagamento dei premi - una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto di eventuali premi per prestazioni assicurate complementari.*

*Tale limitazione non si applica, e quindi la Società garantisce l'intera prestazione assicurata, esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopraggiunga dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione:*

- a) tifo, paratifo,*

*difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;*

- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;*
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.*

*La durata del periodo di carenza è pari a 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione.*

*Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 3 anni nel caso di assicurazione senza visita medica e sempre a 3 anni nel caso in cui l'Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, non abbia effettuato gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da H.I.V. o sieropositività.*

#### Articolo 4

##### Premio

Le prestazioni di cui all'art. 1 sono garantite a condizione che il

Contraente corrisponda regolarmente il premio annuo, determinato in base all'età raggiunta dall'assicurato calcolato alla data di decorrenza del contratto e ad ogni ricorrenza annuale di polizza che precede la data di scadenza del contratto. Il premio è dovuto in via anticipata alla decorrenza del contratto e ad ogni successivo anniversario e deve essere corrisposto nella rateazione indicata in polizza e per la durata stabilita, ma comunque non oltre la morte dell'Assicurato. Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Intermediario Assicurativo a cui è assegnata il contratto o presso la Direzione della Società.

## **Parte II**

### **Conclusioni del contratto e diritto di recesso**

#### **Articolo 5**

**Conclusioni del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione**  
Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione, se successivo.

#### **Articolo 6**

##### **Diritto di recesso dal contratto**

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

#### **Articolo 7**

##### **Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C. In particolare in tali casi la Società si riserva:

- di contestare la validità del contratto ai sensi dell'art. 1892 del C.C. quando esiste dolo o colpa grave;
- e di recedere dal contratto, o, se già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare ai sensi dell'art. 1893 del C.C. quando non esiste dolo o colpa grave.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute.

#### **Articolo 8**

##### **Modifica di professione o attività dell'Assicurato**

*L'Assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società, mediante lettera raccomandata A.R., ogni cambiamento di professione o attività dell'Assicurato stesso.*

Con la perdita di qualifica di iscritto all'ordine degli Architetti, la garanzia decade al termine del periodo di copertura.

## **Parte III**

### **Regolamentazione nel corso del contratto**

#### **Articolo 9**

##### **Interruzione del pagamento dei premi**

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla data prevista per il versamento, determina a partire da quest'ultima data, interruzione del pagamento dei premi.

*A seguito dell'interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti alla Società.*

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

#### **Articolo 10**

##### **Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto**

L'assicurazione, nei casi di risoluzione può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi.

Il Contraente può riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli

interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e la data di riattivazione. *La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione del contratto tenendo conto del loro esito.*

La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

*Trascorsi 12 mesi dall'interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato.*

#### Articolo 11

##### Riscatto

*Il contratto non ammette valore di riscatto.*

#### Articolo 12

##### Cessione, pegno, vincolo

*Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di recesso richiede l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.*

### Parte IV

## Beneficiari e pagamenti della Società

#### Articolo 13

##### Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari

e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dal Contraente dopo la morte dell'Assicurato;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, e il beneficio sia stato accettato, l'operazione di recesso, di cessione, di pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

#### Articolo 14

##### Pagamenti della Società

La Società esegue il pagamento a seguito del decesso dell'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- *modello di richiesta di liquidazione sottoscritto da ciascun Beneficiario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione*
- *originale di polizza e delle eventuali appendici;*
- *certificato di morte;*
- *relazione del medico curante sulle cause del decesso o copia*

*della cartella clinica se il decesso è avvenuto presso una struttura ospedaliera e l'ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio (es. cartella clinica di eventuali ricoveri avvenuti nei 24 mesi precedenti il sinistro o relazione delle Autorità competenti in caso di incidenti o morti violente);*

- *atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;*
- *relazione del medico curante sullo stato di salute e condizioni di vita dell'Assicurato prima del decesso;*
- *copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;*
- *per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;*
- *copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale degli aventi diritto (se il beneficiario è diverso dal Contraente);*
- *dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun*

*Beneficiario (privacy).  
Decorso il termine di 30 giorni dal  
ricevimento della suddetta  
documentazione sono dovuti gli  
interessi moratori previsti dalla  
Legge.  
Ogni pagamento viene effettuato  
direttamente dalla Direzione o  
tramite la competente Agenzia  
della Società.*

## **Parte V**

### **Legge applicabile e fiscaltà**

**Articolo 15**  
**Rinvio alle norme di legge**  
L'assicurazione è regolata dalla

legge italiana Per tutto quanto non  
regolato dal contratto, valgono le  
norme di legge.

#### **Articolo 16**

##### **Imposte**

Le imposte relative al contratto  
sono a carico del Contraente o dei  
Beneficiari e aventi diritto.

#### **Articolo 17**

##### **Foro competente**

Per le controversie relative al  
presente contratto, il Foro  
competente è esclusivamente  
quello della sede o del luogo di  
residenza o di domicilio del  
Contraente.

# condizioni contrattuali della garanzia complementare di invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia

## Articolo 1 Prestazioni

In base alla presente garanzia, complementare alla garanzia base per il caso di morte, qualora venga accertata un'invalidità totale e permanente dell'Assicurato la Società si impegna a corrispondere al beneficiario il pagamento del capitale assicurato, indicato in polizza.

Il riconoscimento da parte della Società dell'invalidità totale e permanente dell'Assicurato determina la definitiva cessazione anche della garanzia per il caso di morte; pertanto il contratto si estingue.

L'età dell'assicurato alla sottoscrizione del contratto dovrà risultare non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni.

Il capitale assicurato e l'importo del premio dovuto da corrispondere unitamente al premio per il caso di morte e con lo stesso frazionamento sono indicati in polizza.

## Articolo 2 Definizione di invalidità totale e permanente

Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l'una come l'altra indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo totale e permanente la capacità dell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa indipendentemente dalla professione esercitata.

Sono esclusi dalla garanzia i casi di invalidità totale e permanente che si verifichino al sessantaseiesimo anno di età assicurativa dell'Assicurato e quelli dovuti alle stesse cause per le quali è esclusa la

garanzia stessa e la copertura per il rischio di morte.

Sono altresì esclusi i soggetti che, alla sottoscrizione della proposta, godono di una pensione di invalidità o hanno fatto richiesta o hanno in corso pratiche per il riconoscimento di invalidità per motivi di malattia o infortunio.

## Articolo 3 Premio

Il premio annuo della presente garanzia, calcolato ogni anno in funzione dell'età raggiunta e del sesso dell'Assicurato è dovuto dal Contraente unitamente al premio per il caso di morte alla decorrenza e ad ogni anniversario del contratto. Il premio deve essere corrisposto in via anticipata ma comunque non oltre la data di accertamento dell'invalidità totale e permanente dell'Assicurato da parte della Società.

## Articolo 4 Condizioni regolanti la garanzia di invalidità totale e permanente – Collegio Arbitrale

Qualora si verifichi l'invalidità dell'Assicurato, come definita al precedente art. 2, deve esserne fatta denuncia alla Direzione della Società *entro i sessanta giorni successivi*, mediante raccomandata A.R..

Per data di denuncia si intende il giorno di ricevimento da parte della Società della raccomandata, se completa di tutta la documentazione richiesta.

La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di cui sopra o dalla data di ricevimento dell'eventuale ulteriore documentazione sanitaria successivamente richiesta dalla Società stessa.

Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga accertata l'invalidità equivale al riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente. A richiesta della Società, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità sono obbligati:

- a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;
- a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità. La Società si riserva inoltre il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con i medici di sua fiducia.

Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, *il Contraente ha la facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avuta dalla Società, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione della Società, la decisione di un Collegio Arbitrale* composto da tre medici di cui uno nominato dalla Società, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.).

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore senza formalità di procedura. In caso di mancato

accordo entro 30 giorni dalla richiesta di arbitrato la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.

Le altre spese sono a carico del soccombente.

Se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta, il Contraente è tenuto a corrispondere i premi non versati, successivi alla data di denuncia dell'invalidità, aumentati degli interessi legali.

#### **Articolo 5**

##### **Esclusioni dalla garanzia**

Fermo restando l'applicazione, ove operante, del periodo di carenza e le esclusioni della garanzia principale in caso di morte, da considerarsi applicabili anche alla presente garanzia complementare, è inoltre esclusa dalla copertura l'invalidità che sia causata o concausata da condizioni fisiche o patologiche preesistenti alla conclusione del contratto, nonché è esclusa l'invalidità causata da :

- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- conseguenza di tentato suicidio;
- mutilazioni volontarie;
- partecipazione a gare e corse di velocità, incluse le relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;

- malattie già note all'Assicurato o al Contraente al momento della sottoscrizione della proposta ma non dichiarate.

In questi casi la Società restituisce esclusivamente i premi versati.

#### **Articolo 6**

##### **Beneficiari**

Fermo restando la facoltà del Contraente a revocare e modificare la designazione dei Beneficiari in caso di morte si intende Beneficiario delle prestazioni della presente garanzia l'Assicurato.

#### **Articolo 7**

##### **Pagamenti della Società**

La Società esegue il pagamento a seguito dell'accertamento di invalidità totale e permanente solo se conseguente esclusivamente da infortunio o da malattia dell'Assicurato.

*Il Contraente o l'Assicurato dovrà consegnare i seguenti documenti:*

- *modello di richiesta completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;*
- *originale di polizza e delle eventuali appendici;*
- *richiesta di riconoscimento di invalidità con indicazione della data della diagnosi della patologia o di accadimento dell'infortunio;*
- *relazione del medico curante sulle cause dell'invalidità totale e permanente ove sia indicata la data di insorgenza della patologia o di accadimento dell'infortunio;*
- *documentazione medica (originali di cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali ecc.) con*

*indicazione del decorso della malattia o della lesione provocata dall'infortunio;*

- *ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Compagnia e che sia stata richiesta formalmente all'Assicurato.*

*Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.*

#### **Articolo 8**

##### **Estinzione della garanzia**

La garanzia complementare di invalidità totale e permanente si estingue e i premi restano acquisiti dalla Società:

- in caso di mancato pagamento, per qualunque causa, dal pagamento dei premi dell'assicurazione principale;
- in caso di mancato pagamento per qualsiasi causa del premio dell'assicurazione complementare:
- al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi dell'assicurazione principale e, comunque, al raggiungimento del sessantaseiesimo anno di età assicurativa, anche nel caso in cui il contratto a copertura della garanzia in caso di morte rimanga in vigore. In quest'ultimo caso il premio da versare sarà pari a quello relativo alla sola garanzia in caso di morte.

#### **Articolo 9**

##### **Richiamo alle condizioni dell'assicurazione principale**

Per quanto non regolato dagli Articoli precedenti valgono, purché siano applicabili, le condizioni dell'assicurazione principale e le norme di legge in materia.

# glossario

Nel presente documento sono contenute e esplicate tutte le terminologie tecniche specifiche di un contratto sulla vita.

Il documento è suddiviso in cinque parti:

1. definizioni generali, ossia termini che sono utilizzati generalmente nelle polizze vita
2. definizioni relative alla polizza
3. definizioni relative al premio, ossia varie terminologie adottate per definire il premio, alle modalità di versamento e alle componenti in cui il premio può essere scomposto
4. definizioni relative alle prestazioni e alle garanzie delle polizze vita

## 1. Definizioni generali

### **Anno assicurativo**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

### **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può

coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

### **Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

### **Cessione, pegno, vincolo**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto e su appendice dello stesso.

In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

### **Conclusione del contratto**

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.

In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

### **Condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza)**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione e che riguardano tutti gli aspetti del contratto.

### **Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni

in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

### **Contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

### **Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

### **Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

### **Decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

### **Detraibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

### **Dichiarazioni precontrattuali**

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla

Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionalmente o gravemente negligente.

#### **Differimento (periodo di)**

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

#### **Diritti (o interessi) di frazionamento**

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tenere conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

#### **Diritto proprio (del Beneficiario)**

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

#### **Durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

#### **Durata del pagamento dei premi**

Periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento premi previsto dal contratto stesso.

#### **Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Società, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

#### **Età assicurativa**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

#### **Fascicolo informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- nota informativa
- condizioni di assicurazione comprensive del regolamento della gestione separata
- glossario
- proposta

#### **Impignorabilità e inesquestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposti ad azione esecutiva o cautelare.

#### **Imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

#### **Intermediario**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

#### **ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

#### **Liquidazione**

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurativo.

#### **Nota informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

#### **Opzione**

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

#### **Perfezionamento del contratto**

Momento in cui avviene il pagamento del premio.

#### **Periodo di copertura (o di efficacia)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

#### **Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si

prescrivono nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

#### **Prestito**

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

#### **Principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla propensione al rischio.

#### **Proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

#### **Questionario sanitario**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

#### **Quietanza**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece

dell'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

#### **Revoca**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

#### **Recesso (o ripensamento)**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

#### **Riattivazione**

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

#### **Ricorrenza annuale**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

#### **Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.

#### **Rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'assicurato che si ricollega l'impegno della Società ad

erogare la prestazione assicurata.

#### **Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

#### **Scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

#### **Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

#### **Società (di assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

#### **Sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

#### **Tassazione separata**

Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive sui redditi.

### **Trasformazione**

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

### **Valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

## **2. Definizioni relative alla polizza**

### **Contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

### **Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

### **Polizza caso morte (o in caso di decesso)**

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso

dell'Assicurato avvenga nel corso della durata contrattuale, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

### **Polizza di assicurazione sulla vita**

Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

## **3. Definizioni relative al premio**

### **Premio annuo**

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

### **Premio complessivo (o lordo)**

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

### **Premio di tariffa**

Somma del premio puro e dei caricamenti

### **Premio periodico**

Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la

durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può variare di periodo in periodo secondo l'andamento di indici predeterminati.

### **Premio puro**

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

### **Premio rateizzato o frazionato**

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più parte da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

### **Premio unico**

Importo che il Contraente corrisponde in unica soluzione alla Società al momento della conclusione del contratto.

### **Sconto di premio**

Operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi, di fatto, una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il

pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

#### **Sovrappremio**

Maggiorazioni di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

#### **Tasso di premio**

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

## **4. Definizione –**

### **Prestazione e garanzie**

#### **Garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre

garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

#### **Prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

#### **Prestazioni in caso di decesso**

##### **Capitale in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

##### **Rendita vitalizia immediata in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento immediato al Beneficiario di una rendita vitalizia da corrispondere finché il Beneficiario è in vita.

#### **Altre prestazioni e garanzie**

##### **Garanzia complementare infortuni**

Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio o incidente stradale rispettivamente il

raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

#### **Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

#### **Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità**

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

#### **Rendita vitalizia in caso di invalidità**

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, pagamento di una rendita vitalizia da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di invalidità, finché l'Assicurato è in vita.

**ZURICH****PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA**

PUNTO VENDITA		COORDINATE DI RETE		MANDATO	
<b>CONTRAENTE - DATI ANAGRAFICI</b>					
Cognome (o Ragione Sociale)		Nome		Sesso	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F. / P. IVA		Data di nascita			
Comune di nascita			Provincia di nascita		
Codice SOTTOGRUPPO	Codice GRUPPO/RAMO	Per Persona Giuridica allegare:	VISURA CAMERALE <input type="checkbox"/>	ALTRO <input type="checkbox"/>	
Specificare ALTRO:					
Indirizzo di residenza /Sede: via, numero civico					
C.A.P. di residenza	Località di residenza		Provincia di residenza		
Indirizzo di corrispondenza: via, numero civico					
C.A.P. di corrispondenza	Località di corrispondenza		Provincia di corrispondenza		
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE - DATI ANAGRAFICI (solo per Contraente Persona Giuridica)</b>					
Cognome		Nome		Sesso	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F.		Data di nascita			
Comune di nascita			Provincia di nascita		
Indirizzo di residenza /domicilio: via, numero civico					
C.A.P.	Località di residenza /domicilio		Provincia di residenza /domicilio		
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO</b>					
Tipo documento: codice e descrizione		Numero documento			
Ente di rilascio		Località di rilascio			
Data di rilascio		Data di scadenza			
<b>MODALITA' DI ACCREDITO DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI RICORRENTI</b>					
<input type="checkbox"/> <b>CON BONIFICO C/O ISTITUTO BANCARIO: AGENZIA/FILIALE:</b> CODICE IBAN:					
<input type="checkbox"/> <b>CON BONIFICO DOMICILIATO C/O POSTE ITALIANE S.P.A.</b>					
<b>ASSICURATO - DATI ANAGRAFICI</b>					
Cognome		Nome		Sesso	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F.	Professione	Data di nascita	Età	Anni	Mesi
Comune di nascita			Provincia di nascita		
Indirizzo di residenza: via, numero civico					
C.A.P. di residenza	Località di residenza		Provincia di residenza		
<b>GESTIONE RID (da non utilizzare per tariffe a premio unico)</b>					
Intestatario del conto/corrente da addebitare					
Banca		Agenzia			
IBAN		Gestione RID: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

COPIA PER LA COMPAGNIA

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia  
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Telefono +39.025966.1 - Fax +39.025966.2603Capitale sociale € 74.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00027 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2  
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27)

www.zurich.it





ZURICH®

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO			
<input type="checkbox"/> <u>Zil.invest (premio unico)</u> Mod. 989 – ed. 04/2009 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>Zil.Coupon (premio unico)</u> Mod. 991 – ed. 04/2009 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>good job (premio unico)</u> Mod. 970 – ed. 04/2009 Tariffa.....	
<input type="checkbox"/> <u>TRACCIA (premio annuo)</u> Mod. 953 – ed. 04/2009 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>Zurich SOMILIA (premio ricorrente)</u> Mod. 988 – ed. 04/2009 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>Zurich Grandi Passi (premio annuo)</u> Mod. 700 – ed. 04/2009 Tariffa.....	
<input type="checkbox"/> <u>Taboo</u> Mod. 964 – ed. 04/2009 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>IO PROGETTO</u> Mod. 880 – ed. 04/2009 Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>Zurich Sempre Più</u> Mod. 8.227 – ed. 04/2009 Tariffa.....	
<input type="checkbox"/> <u>IO DECIDO (rendita .....</u> ) Mod. .... – ed. .... Tariffa.....	<input type="checkbox"/> <u>TCM Gruppo Agenti Zurich</u> Convenzione 0222283 Tariffa 550G	<input type="checkbox"/> ..... Mod. .... – ed. .... Tariffa.....	
Decorrenza	Durata	Scadenza	Frazionamento
<input type="checkbox"/> Premio di ingresso (solo per PUR) Euro .....	<input type="checkbox"/> Premio lordo di rata Euro .....	<input type="checkbox"/> Premio annuo di tariffa Euro .....	<input type="checkbox"/> Totale premio primo anno Euro .....
<input type="checkbox"/> Capitale assicurato / Rendita Euro .....	<input type="checkbox"/> Frazionamento rendita .....		
<input type="checkbox"/> MALATTIA GRAVE Capitale assicurato Euro .....	<input type="checkbox"/> COMPLEMENTARE INFORTUNI Capitale assicurato Euro .....	<input type="checkbox"/> COMPLEMENTARE INVALIDITA'	
BENEFICIARI CASO VITA			
BENEFICIARI CASO MORTE			

Modalità di pagamento del premio - Il versamento del premio può essere effettuato:

- nel caso di contratto sottoscritto attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal Contraente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno NON TRASFERIBILE intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo o bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo, bancomat e carta di credito/debito se disponibile presso l'intermediario assicurativo. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) del Contraente.
- nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) del Contraente.

COPIA PER LA COMPAGNIA



**ZURICH****PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA**

Assicurando: Cognome e Nome ..... Data di nascita .....

**Dichiarazioni dell'Assicurando**

- L'Assicurando pratica sports?  SI Se SI specificare: Quali?  
 NO
- Come professionista o come dilettante? \_\_\_\_\_
- L'Assicurando nell'esercizio della sua professione, è esposto a speciali pericoli? (es. contatti con: materie venefiche, esplosive, linee elettriche alta tensione, fonditura, lavori su impalcatura o tetti)  SI Se SI specificare: Quali?  
 NO
- L'Assicurando guida con continuità autocarri o autotreni? (specificare la merce trasportata)  SI  
 NO

**Dichiarazioni sanitarie per assunzione del rischio senza visita medica e con limitazione di garanzia**

1. È mai stato ricoverato in Ospedali, Case di cura, ecc. o si è mai sottoposto ad interventi chirurgici (salvo per interventi di appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, chirurgia estetica, parto)?  SI Se SI specificare: Per quali cause - In che anno - Per quanto tempo  
 NO
2. Ha sofferto o soffre di malattie:
- dell'apparato respiratorio? (asma, bronchite, enfisema, pleurite, tubercolosi, tumori, altre malattie o disturbi)  SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito  
 NO
  - dell'apparato cardiocircolatorio? (infarto, angina pectoris, ipertensione, valvulopatie, varici degli arti inferiori, altre malattie o disturbi)  SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito  
 NO
- IN CASO DI IPERTENSIONE DICHIARI I VALORI PRESSORI: \_\_\_\_\_ MAX. \_\_\_\_\_ MIN. \_\_\_\_\_
- dell'apparato digerente? (gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, coliti ulcerose, epatite virale, cirrosi epatica, calcolosi della colecisti, tumori, altre malattie e disturbi)  SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito  
 NO
  - dell'apparato genito-urinario? (nefriti, calcolosi, ipertrofia prostatica, tumori, alterazioni del ciclo o disturbi genitali)  SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito  
 NO
  - dell'apparato muscolo-scheletrico? (artriti, artrosi, tumori, altre malattie o disturbi)  SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito  
 NO
  - del sistema nervoso o della psiche? (epilessia, paresi, paralisi, tumori, nevrosi, depressioni, schizofrenia, altre malattie o disturbi)  SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito  
 NO
  - del sistema endocrino metabolico? (diabete, alterazioni del colesterolo o degli altri grassi del sangue, alterazioni dell'ipofisi, della tiroide, del surrene, altre malattie o disturbi)  SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito  
 NO
  - del sangue? (anemie, emorragie, leucemie, linfomi altre malattie o disturbi)  SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito  
 NO
3. Ha mai sofferto di malattie che hanno richiesto una cura medica di oltre 14 giorni?  SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Esito  
 NO
4. E' mai risultato positivo a un test o analisi speciali inclusi quelli relativi a malattie veneree, epatite B, epatite C o HIV/AIDS?  SI Se SI specificare: Quali - In che anno  
 NO
5. Fa o ha fatto uso di sostanze stupefacenti (droghe), alcolici?  SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Da quanto tempo - Quantità giornaliera -  
 NO
6. Fuma o ha mai fumato?  SI Se SI specificare: Da quanti anni - Quantità giornaliera -  
 NO  
 SI Da quanti anni \_\_\_\_\_
- HO SMESSO \_\_\_\_\_
7. Dichiaro: altezza e peso attuali: \_\_\_\_\_ cm. \_\_\_\_\_ Kg.

**Dichiarazioni sanitarie per garanzia aggiuntiva MALATTIA GRAVE senza visita medica e con limitazione di garanzia**

8. Nella sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione, ictus, tumore, diabete, malattie renali o malattie ereditarie prima dell'età di 65 anni?  SI Se SI specificare: Quali - Grado di parentela - A che età - Presenza in vita (SI/NO)  
 NO
9. Ha praticato negli ultimi 3 anni accertamenti diagnostici? (sangue, urine, radiografie, fondo oculare, elettrocardiogrammi, elettroencefalogrammi, TAC, risonanza magnetica o altro)  SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Motivo - Esito  
 NO
10. Assume abitualmente medicinali?  SI Se SI specificare: Quali - Da quanto tempo - Per quale motivo  
 NO
11. Dichiaro: pressione arteriosa: \_\_\_\_\_ Max. \_\_\_\_\_ Min.

**Dichiarazioni aggiuntive per copertura INVALIDITÀ**

12. Ha mai percepito, percepisce o ha fatto richiesta di pensione di invalidità? Ha imperfezioni fisiche o disturbi funzionali?  SI Se SI specificare: Quali - Grado di invalidità riconosciuta  
 NO

COPIA PER LA COMPAGNIA

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Telefono +39.025966.1 - Fax +39.025966.2603

Capitale sociale € 74.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00027 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27)

www.zurich.it





# PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

## Il sottoscritto Assicurando:

1. **Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.
2. **Dichiara** che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.
3. **Proscioglie** dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
4. Prende atto delle seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
  - a) **le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
  - b) **prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;**
  - c) **anche nei casi non espressamente previsti dall'Impresa, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; l'Impresa, anche tramite i propri Intermediari, darà evidenza del costo a carico dell'Assicurando prima dell'effettuazione degli accertamenti richiesti.**

.....  
Luogo e data di compilazione

.....  
Firma (leggibile) dell'Assicurando

## Revoca della proposta

**Fino al momento in cui il contratto non è concluso il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta alla Società mediante lettera Raccomandata A/R. Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.**

## Il sottoscritto Contraente:

1. Prende atto che il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta ricevuta da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.  
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.
2. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione del FASCICOLO INFORMATIVO** composto da:
  - a) Scheda sintetica
  - b) Nota informativa
  - c) Condizioni contrattuali
  - d) Modulo di proposta
  - e) (quando richiesta dalla normativa in vigore)
  - f) (quando prevista)
  - g) Regolamento della gestione interna separata
3. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione del progetto esemplificativo personalizzato (quando previsto).**
4. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione delle informazioni sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti.**

## **Dichiarazione di responsabilità del soggetto che ha effettuato l'operazione per conto del Contraente**

**Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono stati da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità**

.....  
Firma (leggibile) del Contraente

.....  
Firma (leggibile) del dichiarante  
(Solo per Contraente Persona Giuridica e quando non sia lo stesso Legale Rappresentante)

.....  
Timbro e Firma (leggibile) dell'Intermediario

.....  
Firma (leggibile) di chi ha raccolto i dati.  
(quando non sia lo stesso Intermediario)

.....  
Luogo e data di compilazione

.....  
Data inoltro

.....  
Data ricevimento in Direzione

**ATTENZIONE: NON E' AMMESSO INCASSARE IL PREMIO SU PROPOSTA**

COPIA PER LA COMPAGNIA





ZURICH®

# PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

## Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs 196/03

Per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche).

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei/Voi richiesti ed in Suo /Vostro favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano.

Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1), strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia ed all'estero (2) che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società (3).

I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti (v. nota 3), sono utilizzati dalla Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente, ai quali li comunichiamo solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi sopra citati.

Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di "responsabili" ed "incaricati" per rispettive aree di competenza e più specificatamente: aree di business life, servizi interni quali comunicazione, legale, antifrode, organizzazione, auditing, compliance, attuario, sistemi informativi, amministrazione, finanza, sicurezza e protezione.

L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio sottoindicato.

Senza i Suoi/Vostri dati - alcuni dei quali potrebbero essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (4) - non potremmo fornirLe/Vi i nostri servizi, in tutto od in parte.

Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (5) per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività (informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La/Vi riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e dai suddetti soggetti.

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere il blocco e di opporsi/Vi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la rispettiva Società intestataria del contratto.

Può/potete rivolgersi/Vi, per tutto ciò, al:

**SERVIZIO CLIENTI**  
**VIA BENIGNO CRESPI, 23**  
**20159 MILANO**  
**Tel. 02-5966.2510**

### NOTE

1) L'art. 4 del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

2) Ai sensi del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche, i dati potranno essere comunicati a soggetti con sede in Italia, in Paesi appartenenti all'Unione europea ed in Paesi terzi, a prescindere dal livello di protezione garantito da parte del Paese terzo di destinazione.

3) Secondo il particolare rapporto, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto e rassicuratori), associazioni/enti/società terze con cui la Società abbia concluso convenzioni od accordi anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; intermediari assicurativi e riassicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità di reporting; legali e medici (indicati nell'invito); banche e/o Istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici e telematici; società di servizi telefonici ed in particolare Innovaconsulting S.r.l. (via XXIX Novembre snc - 09124 Cagliari) per l'attività di call-center e back office; Blue Assistance S.p.A. (con sede in C.so Svizzera, 185 - Torino) per la

prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; OASI Diagram (con sede in via E. Chianesi, 110/d - Roma) per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione; Integra Document Management S.r.l. (via Fratelli Ruffini, 10 - 20123 Milano) per l'archiviazione dei contratti; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicate negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti e banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, forze di polizia ed altre Autorità pubbliche

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo Zurich (Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia -, Zurich Investments Life S.p.A., Zurich Life Insurance S.p.A., Zurich Life and Pensions S.p.A., Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - tutte con sede in Milano, Via Benigno Crespi, 23; Zurich SIM S.p.A., quest'ultima con sede in Milano, Via Benigno Crespi, 19) e società del Gruppo Deutsche Bank; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

6) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del d. lgs n. 196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse.

L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi di materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

## Consenso al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell'informativa con la quale, per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi abbiamo informata/i sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 d. lgs 30 giugno 2003, n. 196) Lei/Voi può/potete esprimere il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell'informativa stessa apponendo la Sua/Vostra firma in calce.

Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti:

Accenso  SI  NO  
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DEL CONTRAENTE

FIRMA (leggibile) del Contraente

Accenso  SI  NO  
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME DELL'ASSICURATO (quando non sia lo stesso Contraente)

FIRMA (leggibile) dell'Assicurato (quando non sia lo stesso Contraente)

N.B. Per i figli minorenni il consenso dovrà essere reso con l'apposizione della firma da parte dell'esercente la patria potestà.

COPIA PER LA COMPAGNIA

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Telefono +39.025966.1 - Fax +39.025966.2603

Capitale sociale € 74.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00027 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27)

www.zurich.it

Pagina 23 di 23 mod. 8.0007 ed. 06/2009

